



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Velletri

Sezione Prima Civile - area concorsuale

Il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare Ufficio di Velletri, composto dai magistrati

Dott. Antonino Pasquale La Malfa

Dott. Raffaella Calvanese

Dott. Francesca Aratari

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 23 /2026 P.U.

promosso da

██████████ nato a ██████████

██████████ e residente ad ██████████

rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Fedele codice fiscale FDLFNC76D11M208K del foro di Lamezia Terme (CZ), ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del suo difensore, a Pizzo (VV) in via Nazionale centro Koinè, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al n. di telefono 0963 372387 o al n. di fax 096825142 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata fedele@avvpec.it

Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal suddetto;
esaminati gli atti ed i documenti allegati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il ricorrente ha residenza nel circondario del medesimo Ufficio;



considerato che il ricorrente è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 2 lett c) CCI;

ritenuto che il suddetto versi effettivamente in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

considerato, in particolare, come si legge nel ricorso e nella relazione dell'OCC, che, a fronte di un passivo di circa euro 200.000,00, l'attivo liquido è rappresentato dal solo stipendio del ricorrente, pari ad euro 1.478,00 mensili circa;

considerato, quanto al resto del patrimonio, che esso è rappresentato da quote di proprietà su immobili: Quota di 2/9 di un fabbricato popolare (Cat. A/4) sito in Ardea, abitato dai comproprietari e stimato per la quota del debitore in soli € 10.498,00, e Quota di 1/3 di terreno agricolo sito in Ardea, il cui valore di spettanza del ricorrente è pari a € 2.678,00;

rilevato che l'OCC ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, così argomentando: *“Preliminarmente si ribadisce la totale assenza di convenienza economica nell'acquisizione alla procedura dei beni immobili intestati al debitore, in quanto i costi di gestione e vendita supererebbero il presumibile ricavato.*

... Elemento dirimente ai fini della fattibilità della procedura è l'intervento della convivente, Sig.ra [REDACTED] Oltre a farsi carico della metà delle spese domestiche (alleggerendo così il fabbisogno del debitore), la stessa ha sottoscritto una dichiarazione unilaterale di vincolo stipendiale già in atti. La [REDACTED] [REDACTED] dipendente a tempo indeterminato con reddito netto di € 1.384,13, si è obbligata irrevocabilmente a versare alla procedura la somma di € 300,00 mensili. Ne consegue che l'attivo da distribuire ai creditori sarà costituito da: 1. La quota di reddito del Sig. [REDACTED] eccedente il fabbisogno di € 850,00 (stimabile in circa € 600,00/mese); 2. L'apporto esterno di € 300,00/mese garantito dalla terza datrice con un totale così di € 900,00 euro mensili”;

ritenuto che, nelle more dell'adozione del provvedimento da parte del GD ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett b) CCI, previa specifica istruttoria da depositarsi nel più breve tempo possibile da parte del liquidatore, quest'ultimo può comunque apprendere



l'importo suddetto dallo stipendio del ricorrente, oltre a quanto messo a disposizione dalla consorte a titolo di finanza esterna;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] / [REDACTED] residente ad [REDACTED]

nomina

il dott./la dott.ssa **Francesca Aratari** Giudice Delegato per la procedura

nomina

il dott./avv. **Maria Gabriella Giallanella C.F. GLLMGB70C41L214G** liquidatore;

dispone

l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e la sua pubblicazione nel registro delle imprese, ove ne ricorrano i presupposti;

ordina

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, fatte salve le determinazioni del liquidatore in merito alla relativa acquisizione;

ordina

ai debitori

- 1) il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 2) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatte salve le determinazioni del liquidatore in merito alla relativa acquisizione;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Si notifichi la sentenza a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Velletri, 23/02/2026

Il Giudice estensore

Dr Francesca Aratari

Il Presidente

dr Antonino Pasquale La Malfa

